

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 220 della seduta del 13-6-2016

Oggetto: Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2015. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (artt. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) [Firma]

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 11 allegati.

si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

Il dirigente di Settore

REGIONE CALABRIA
Servizio Contenzioso Consuntivo
IL DIRIGENTE
D.ssa Stefania Buonaiuto

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e s.m.e.i.: *"al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;
- il medesimo articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e s.m.e.i, dispone che *"possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili"*;
- ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e s.m.e.i *"costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo"*;
- ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e s.m.e.i *"costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non e' ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56"*;
- il principio contabile generale n. 9 della prudenza prevede che tutte le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito, l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2, n. 7.2 dispone che *"...in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile"*;
- il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2, n. 9.1, rende più chiara l'interpretazione dell'articolo 3, comma 4, disponendo, in particolare che *"non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la re-imputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate"*;
- che è ancora in corso l'interlocuzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze iniziata ai sensi dell'articolo 49 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, al fine di verificare l'esistenza delle ragioni giuscontabili sottese alla permanenza nel bilancio delle Regioni, di poste residue vantate nei confronti dello Stato;

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate", al fine motivare il mantenimento in bilancio delle somme residue o di provvedere alla definitiva eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio delle stesse, attraverso il presente provvedimento di riaccertamento dei residui, ha richiesto ai Dipartimenti regionali, con specifiche e reiterate note:

- l'analisi dei debiti di competenza, la verifica dell'esistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti a supporto degli stessi e la motivazione dell'eventuale insussistenza per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di obbligazioni non dovute;
- l'esame dei residui attivi, la verifica delle ragioni del credito a supporto degli stessi e la motivazione dell'eventuale insussistenza derivante da avvenuta legale estinzione (prescrizione) del credito o connessa a indebito o erroneo accertamento del credito;
- la verifica dell'esigibilità dei crediti e debiti imputati all'esercizio nonché delle somme impegnate ed accertate nell'esercizio finanziario 2015, al fine della corretta imputazione degli stessi all'esercizio finanziario di competenza;
- la ricognizione delle entrate e delle spese, al fine di verificare la necessità di procedere alla eventuale riclassificazione delle stesse, in presenza di eventuali errori commessi nella loro classificazione in bilancio;

- l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi, nei casi di accertata insussistenza dei titoli giuridici a supporto delle predette voci di bilancio;

CONSIDERATO che in base ai provvedimenti amministrativi e alle specifiche comunicazioni inviate dai singoli Dipartimenti, sulla base delle economie indicate direttamente sul sistema informatico-contabile "COEC" da parte delle strutture regionali, nonché in base agli ulteriori atti d'ufficio in possesso del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate", sono stati individuati i residui da eliminare definitivamente dalle scritture contabili, in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate o a crediti sussistenti, nonché i residui da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 2015 nei quali l'esigibilità avrà scadenza;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 3, afferente all'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile, il punto 5, relativo all'impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa, nonché il punto 9.1 inerente al riaccertamento ordinario dei residui;

RITENUTO che, nelle more dell'espletamento delle ulteriori verifiche in ordine all'esistenza delle ragioni giuridiche dei crediti vantati nei confronti dello Stato, sia necessario mantenere nelle scritture contabili regionali le somme derivanti da assegnazioni e trasferimenti, a qualsiasi titolo, da parte dello Stato ed eliminare, a fini prudenziali, i residui attivi iscritti nelle scritture contabili regionali unicamente nei casi in cui il Ministero dell'Economia e Finanze ha comunicato l'inesistenza del debito nei confronti della Regione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese;

PRESO ATTO delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, intervenute nel corso dell'esercizio 2016, in relazione alle reiscrizioni di fondi, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, paragrafo 3.6, lettera c);

CONSIDERATO che, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, effettuate in ossequio al principio di competenza finanziaria potenziata, sono stati eliminati dalle scritture contabili:

- gli accertamenti insussistenti e inesigibili, assunti nel corso dell'anno 2015, e riportati nell'allegato allegato 1- Colonna A e colonna B;
- gli accertamenti effettuati tempo per tempo e non ancora riscossi (residui anteriori all'anno 2015), indicati nell'allegato 2;
- gli impegni assunti nel corso dell'anno 2015, per i quali è stata accertata l'inesistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti o l'inesigibilità nel medesimo esercizio finanziario, riportati nell'allegato 3 – Colonna A e colonna ;
- gli impegni effettuati tempo per tempo e non ancora pagati, per i quali è stata accertata l'insussistenza o l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riportati nell' allegato 4;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito delle operazioni di riaccertamento nonché delle precedenti ricognizioni dei residui concernenti il perimetro sanitario, i residui attivi e passivi sono determinati, rispettivamente, in euro 3.596.838.750,21 e in euro 2.757.960.125,23;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, approvato con la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, al documento tecnico di accompagnamento, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 30 dicembre 2015, ed al bilancio gestionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 30 dicembre 2015, per come riportato nelle allegate "Tabella A" e "Tabella B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

DATO ATTO che le operazioni di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011 hanno comportato la determinazione del Fondo Pluriennale vincolato di spesa dell'anno 2015/fondo pluriennale vincolato di entrata dell'anno 2016, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, per come indicato nell'allegato C alla presente deliberazione, nonché il riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili nell'esercizio finanziario 2015 (tabelle D ed E) anche su capitoli di nuova istituzione (all.5);

CONSIDERATO che è necessario trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo l'allegata "Tabella F", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che, in relazione ai residui attivi eliminati su capitoli a destinazione vincolata, si deve provvedere all'eliminazione dei residui passivi e perenti ancora allocati ai corrispondenti capitoli della spesa se non supportati da obbligazioni giuridicamente vincolanti;

RITENUTO di procedere in ragione di quanto sopra espresso ed in esecuzione dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, all'approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale 27 aprile 2015, n.13, recante "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 27 aprile 2015 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, articolato per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli;
- la legge regionale 30 dicembre 15, n. 32, recante "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 30 dicembre 2015 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 30 dicembre 2015 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio di previsione della Regione Calabria;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA dell'Assessore Bilancio, Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nell'allegato 1- parte A e parte B, nell'allegato 2, nell'allegato 3 parte A e parte B e nell'allegato 4 compiegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, approvato con la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, al documento tecnico di accompagnamento, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 30 dicembre 2015, ed al bilancio gestionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 30 dicembre 2015, per come riportato nelle allegate "Tabella A", "Tabella B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e il connesso aggiornamento del Fondo Pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale alla data del 31 dicembre 2015 (tabella C), nonché l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2016 da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2016-2018.;
3. di approvare i piani di reimputazione degli accertamenti e degli impegni nell'esercizio 2016 delle entrate e delle spese non esigibili nell'esercizio finanziario 2015, allocandoli sui pertinenti capitoli istituiti con la presente (allegato 5) relativi agli impegni e agli accertamenti effettuati nell'anno 2015 inerenti a entrate e spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2015, destinate ad essere


reimputate negli esercizi successivi, rispettivamente come risulta dai prospetti allegati alla presente - tabelle D ed E -;

4. che, in relazione ai residui attivi eliminati su capitoli a destinazione vincolata, il Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate provveda, per quanto non già attuato con il bilancio di previsione 2016/2018 di cui alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, con separati atti, ad effettuare l'eliminazione delle economie di stanziamento presenti sui corrispondenti capitoli della spesa, ovvero, utilizzare le economie specificamente accantonate al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
5. trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo l'allegata "Tabella F", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 06/04/2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;
7. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 17 GIU. 2016 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto